



Città di Cornate d'Adda

Provincia di Monza e della Brianza

AMMINISTRAZIONE COMUNALE



Sindaco
Giuseppe Felice Colombo
Assessore Urbanistica
Fabio Quadri

SETTORE EDILIZIA URBANISTICA SUAP

Marco Mandelli
Giancarla Besana
Carla Alberta Visconti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO DEI SERVIZI

	Norme di gestione dei servizi	<i>elaborato n.</i> PS 02.01
<i>progettisti</i> Studio associato  progetti di architettura e urbanistica	<i>arch. Franco Resnati</i>	<i>arch. Fabio Massimo Saldini</i>
<i>collaboratore</i>	<i>arch. Paolo Dell'Orto</i>	
<i>procedura amministrativa</i>		



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
Art. 1. Pianificazione comunale per il governo del territorio	5
Art. 2. Ambito di applicazione, natura giuridica e contenuti del Piano dei Servizi	5
Art. 3. Norma di correlazione tra gli atti del Piano di Governo del Territorio	5
Art. 4. Norma di raccordo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale e con i regolamenti comunali	6
Art. 5. Disposizioni di coordinamento con il Piano Territoriale del Parco regionale Adda Nord	7
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
Art. 6. Modalità di attuazione del Piano dei Servizi	8
Art. 7. Determinazione delle tipologie di servizi che possono concorrere al soddisfacimento della dotazione di strutture e infrastrutture di interesse pubblico e generale	8
Art. 8. Dotazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da assicurare nei piani attuativi e nei permessi di costruire convenzionati ...	11
Art. 9. Mutamenti di destinazione d'uso che comportano una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.....	13
Art. 10. Monetizzazione per la mancata cessione di aree per servizi	14
Art. 11. Utilizzo del patrimonio comunale	14
Art. 12. Criteri relativi alla valorizzazione dell'iniziativa privata	14
TITOLO III - DISCIPLINA URBANISTICA PER IL SISTEMA DEI SERVIZI.....	16
Art. 13. Ambito di applicazione.....	16
Art. 14. Servizi e infrastrutture di interesse comunale e territoriale.....	16
Art. 15. Servizi religiosi.....	17
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI	19
Art. 16. Piani attuativi vigenti.....	19
Art. 17. Titoli abilitativi all'esercizio dell'attività edilizia in corso di validità	19
Art. 18. Misure di salvaguardia.....	19
Art. 19. Edifici in contrasto con il Piano dei Servizi	20
Art. 20. Disciplina transitoria nelle more dell'attuazione delle previsioni del piano dei servizi.....	20
Art. 21. Deroghe.....	20





TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Pianificazione comunale per il governo del territorio

1. Il piano di governo del territorio (di seguito denominato PGT) ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, pianifica gli assetti e le azioni programmatiche per l'intero territorio comunale, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale e provinciale.
2. Il PGT sostiene la strategia di sviluppo sostenibile, adotta politiche di sviluppo urbano integrato e persegue finalità di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi, di tutela dell'ambiente, di miglioramento qualitativo del sistema insediativo e infrastrutturale.
3. Il PGT è articolato nei seguenti atti:
 - a) documento di piano (di seguito denominato DP);
 - b) piano dei servizi (di seguito denominato PS);
 - c) piano delle regole (di seguito denominato PR).
4. Sono altresì strumenti della pianificazione comunale i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale (di seguito denominati PA).

Art. 2. Ambito di applicazione, natura giuridica e contenuti del Piano dei Servizi

1. Il PS, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, disciplina gli ambiti del territorio comunale destinati ad aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate.
2. Il PS al fine di assicurare un equo accesso ai servizi pubblici e di garantire spazi pubblici di alta qualità individua le aree e le opere necessarie a migliorare e qualificare i servizi già presenti sul territorio e quelli di nuova previsione, indirizza le opere necessarie per favorire la pubblica fruizione del patrimonio di interesse culturale ed ambientale, detta le regole prestazionali, i requisiti e i riferimenti per la progettazione e la realizzazione dei servizi.
3. Le indicazioni contenute nel PS concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
4. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal PS, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.
5. Le presenti norme di gestione dei servizi, di seguito denominate NGS, dispongono la disciplina relativa al governo del sistema dei servizi, sono parte costitutiva del PS e integrano le disposizioni contenute negli elaborati grafici, assumendone il medesimo valore normativo.

Art. 3. Norma di correlazione tra gli atti del Piano di Governo del Territorio

1. Il PS è redatto in coerenza con gli obiettivi definiti dal DP ed in accordo con la disciplina del territorio definita dal PR.



2. Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, le trasformazioni del territorio sono assoggettate alle norme e alle prescrizioni dettate dallo studio relativo alla definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.
3. Al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque meteoriche urbane, il PGT persegue i principi di invarianza idraulica, invarianza idrologica, drenaggio urbano sostenibile e recepisce i contenuti del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7. Al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica, devono essere osservate le disposizioni di cui allo studio comunale di gestione del rischio idraulico.
4. Al fine della corretta gestione del servizio idrico integrato e per la soluzione delle criticità a carico della rete fognaria comunale, devono essere realizzati gli interventi previsti dal Piano Fognario Integrato.
5. Ai fini dell'attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, le trasformazioni del territorio sono assoggettate alle norme e alle prescrizioni in materia di polizia idraulica dettate dalle Autorità idrauliche per il Reticolo Idrico Principale, per il Reticolo Idrico di Bonifica e dallo Studio per la determinazione del Reticolo Idrico Minore.
6. Sulla base della conoscenza dello stato dell'ambiente illustrata nel rapporto ambientale, gli esiti della valutazione ambientale strategica (di seguito denominata VAS) definiscono le condizioni alla trasformabilità del territorio necessarie per evitare, ridurre o compensare effetti ambientali connessi agli interventi previsti dal PGT.

Art. 4. Norma di raccordo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale e con i regolamenti comunali

1. Nel rispetto del vigente ordinamento Comunitario, Statale e Regionale, le trasformazioni del territorio sono assoggettate alle previsioni, che abbiano efficacia prevalente e vincolante, contemplate negli strumenti di pianificazione generale e settoriale di interesse nazionale, regionale e provinciale, secondo la rispettiva competenza. In particolare:
 - a) il piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, comprensivo dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della legge regionale 8 novembre 2014, n. 31 per la riduzione del consumo di suolo, costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province; ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione. Le previsioni del PTR hanno efficacia prescrittiva e prevalente nei casi e nei termini di cui all'articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - b) il piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Monza e della Brianza, di seguito denominato PTCP, è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale per i contenuti e nei termini di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. Le previsioni del PTCP hanno efficacia prescrittiva e prevalente nei casi e nei termini di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. Nel rispetto delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti dalla legge agli Enti Locali, i piani attuativi e gli interventi diretti previsti dal PGT sono assoggettati alle disposizioni previste dal Regolamento Edilizio, alle disposizioni sanitarie vigenti, nonché alle disposizioni dei Piani e dei Regolamenti comunali aventi incidenza sulle materie



urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale e comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione del territorio.

3. Per quanto attiene in particolare alla programmazione dell'offerta abitativa pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, è fatto espresso richiamo e rinvio al piano annuale e triennale dell'Ambito territoriale di riferimento.

Art. 5. Disposizioni di coordinamento con il Piano Territoriale del Parco regionale Adda Nord

1. Nelle aree comprese nel perimetro del Parco regionale Adda Nord di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», sono vincolanti, anche qualora non espressamente richiamate nel presente PGT, le previsioni urbanistiche del vigente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco.

2. Il PTC del Parco prevede regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e di piani di settore che specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento.

3. Dalla data di pubblicazione della proposta adottata dall'Ente gestore del Parco del Piano territoriale di Coordinamento del Parco sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento vigente, si applicano le misure di salvaguardia della proposta di piano adottata.



TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6. Modalità di attuazione del Piano dei Servizi

1. Il PS in conformità all'ordinamento vigente, si attua mediante pianificazione attuativa e interventi diretti, di iniziativa pubblica e privata.
2. Il reperimento delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale avviene a mezzo di iniziativa pubblica diretta o attraverso cessioni nell'ambito dei PA, degli ambiti di trasformazione, degli ambiti di rigenerazione urbana e degli ambiti assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato ovvero tramite la realizzazione di servizi e attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento e da regolamento d'uso, che assicurino lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinati. Il reperimento delle aree avviene inoltre attraverso la concretizzazione degli istituti di perequazione e compensazione previsti dal DP e disciplinati dal PR.
3. Le aree su cui i servizi non siano già stati realizzati e che non siano già di proprietà di Enti pubblici, o comunque istituzionalmente preposti alla realizzazione e/o gestione dei servizi, e per le quali il PS ne riserva l'attuazione ad Enti pubblici, sono preordinate all'acquisizione pubblica da parte del Comune o di altri soggetti qualificabili quali beneficiari o promotori dell'esproprio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
4. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del PS che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.
5. La realizzazione da parte dei privati di servizi e attrezzature di interesse generale, è comunque subordinata a verifica valutativa da parte dell'Amministrazione comunale nei modi e nei termini disposti dalle presenti NGS.

Art. 7. Determinazione delle tipologie di servizi che possono concorrere al soddisfacimento della dotazione di strutture e infrastrutture di interesse pubblico e generale

1. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi o permessi di costruire convenzionati, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel PS, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.
2. L'elencazione seguente, ha natura indicativa e non esaustiva delle tipologie di servizi che possono concorrere al soddisfacimento della dotazione di strutture e infrastrutture di interesse pubblico e generale; l'Amministrazione comunale, ferma restando la condizione di cui al primo comma del presente articolo e la valutazione in concreto, secondo le prescrizioni di legge, del servizio proposto, può motivatamente prevedere altre tipologie di servizi:

ISTRUZIONE, FORMAZIONE

- Strutture scolastiche



- Servizi per la prima infanzia (nido, micro nido)
- Scuola dell'infanzia
- Scuola primaria
- Scuola secondaria di primo grado
- Licei, istituti tecnici, istituti professionali
- Università
- Centri di orientamento allo studio
- Strutture formative
 - Servizi di formazione professionale per l'inserimento al lavoro
 - Servizi di formazione professionale per i lavoratori, centri di perfezionamento e riqualificazione

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

- Servizi sanitari
- Servizi familiari, per l'infanzia e l'adolescenza
- Centri diurni per minori
- Centri di aggregazione
- Comunità socio-assistenziali
- Centri per la famiglia
- Centri anti violenza per le donne
- Servizi per gli anziani
- Servizi per disabili
- Servizi per persone a rischio di emarginazione grave (immigrati, nomadi, prostitute, ex carcerati)

SERVIZI ABITATIVI

- Servizi abitativi pubblici
- Servizi abitativi sociali
- Housing sociale

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Amministrazione comunale e servizi decentrati
- Organi dell'amministrazione centrale:
- Servizi amministrativi
- Gestione sistema finanziario e tributario
- Uffici del registro
- Ispettorati
- Distretti militari
- Vigili del Fuoco
- Arma dei carabinieri



- Corpo forestale
- Corpo della guardia di finanza
- Corpo della polizia di stato
- Dipartimenti della protezione civile

SERVIZI PER LE IMPRESE E L'IMPIEGO

- Servizi di supporto alle imprese: agenzie territoriali, progetti di sostegno all'imprenditorialità
- Servizi di incontro domanda e offerta di lavoro: centri di orientamento al lavoro, osservatori del mercato del lavoro

ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI

- Biblioteche, sale lettura, auditori, sale audiovisivi e cineteche
- Musei, conservazione di archivi, raccolte di cataloghi
- Spazi aperti di aggregazione e o di spettacolo
- Centri ricreativi
- Centri culturali
- Scuole d'arte

ATTIVITÀ SPORTIVE

- Impianti sportivi: campi da calcio, piscine, campi da tennis, palestre, impianti polivalenti ecc.

SERVIZI RELIGIOSI

- Culto
- Abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio
- Attività di formazione religiosa
- Attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro comprese le attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro
- attività le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

INFRASTRUTTURE E IMPIANTISTICA TECNOLOGICA

- Impianti di interesse comunale e sovracomunale, con l'esclusione delle reti tecnologiche, degli impianti privati e delle infrastrutture al servizio di singoli insediamenti.

MOBILITÀ

- Parcheggi pubblici
- Fermate dei mezzi pubblici

SISTEMA DEL VERDE

- Parchi urbani
- Parchi territoriali
- Parchi attrezzati
- Orti botanici
- Orti urbani ricreativo-sociali



- Dotazioni ecologiche ed ambientali.

Art. 8. Dotazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da assicurare nei piani attuativi e nei permessi di costruire convenzionati

1. Il PS definisce una dotazione quantitativa di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, degli insediamenti produttivi di beni, degli insediamenti terziari e produttivi di servizi e degli insediamenti commerciali da assicurare nei PA.

2. Nei casi previsti dal DP e dal PR, negli ambiti assoggettati a PdCC devono essere assicurate le medesime dotazioni.

3. Le dotazioni minime prescritte, sono commisurate in rapporto alla capacità insediativa e in ragione dei seguenti parametri:

a) insediamenti residenziali = dotazione corrispondente a 26,5 mq ogni abitante teorico, dove:

- abitante teorico = calcolato in ragione di 1 abitante ogni 150 mc del Volume Urbanistico (VU);

b) insediamenti produttivi = 0,15 mq ogni mq di SL

c) insediamenti terziari = 1 mq ogni mq di SL

d) insediamenti commerciali come di seguito specificato in relazione alle diverse tipologie distributive:

d1) esercizi di vicinato:

- nella superficie urbanizzata e urbanizzabile, la dotazione minima territoriale DT è quantificata nella misura del 100% della SL degli edifici previsti, di cui almeno il 60% da destinare a parcheggio pubblico;
- nella superficie agricola, la dotazione minima di territoriale DT è quantificata nella misura del 100% della SL degli edifici previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. Sono fatte salve le disposizioni della normativa regionale applicabili nell'ambito del Distretto commerciale Brianza Est.

d2) medie strutture di vendita:

- nella superficie urbanizzata, la dotazione territoriale DT minima è quantificata nella misura del 100% della SL degli edifici previsti, di cui almeno il 60% da destinare a parcheggio pubblico.

Il reperimento o la monetizzazione delle aree pubbliche deve avvenire secondo le modalità previste per l'attuazione del PGT, a seconda della zona urbanistica in cui è ubicato l'intervento.

- nella superficie urbanizzabile, la dotazione territoriale DT minima è quantificata nella misura del 120% della SL degli edifici previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico.

Qualora si dimostrasse impossibile, esclusivamente per ragioni di ricomposizione morfologica e tipologica del tessuto urbano, il reperimento delle dotazioni territoriali DT, è consentita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46, comma 1, lett. a) della LR n.12/2005, la monetizzazione delle quantità stabilite dalle presenti norme, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune; in ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell'insediamento



commerciale, purché l'interessato ne dimostri la piena disponibilità e purché esse siano ricomprese in un raggio di 200 m. di percorso pedonale.

d3) grandi strutture di vendita

- le dotazioni territoriali DT sono quantificate nella misura del 200% della SL degli edifici previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. Nella superficie urbanizzabile, ferme restando le quantità minime prescritte dal comma precedente, deve essere attrezzata una congrua quantità di spazi a verde in funzione di una appropriata mitigazione ambientale dell'insediamento. Qualora si dimostrasse impossibile, esclusivamente per ragioni di ricomposizione morfologica e tipologica del tessuto urbano, il reperimento delle dotazioni di attrezzature e spazi pubblici o di uso pubblico all'interno dei piani attuativi o nelle altre forme di attuazione previste dal PGT, è consentita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46, comma 1, lett. a) della LR 12/2005, la monetizzazione salvo, in ogni caso, il reperimento della dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico a diretto servizio dell'insediamento commerciale prevista dall'art. 150 della LR 6/2010.

d4) commercio all'ingrosso = 1 mq ogni mq di SL, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico.

4. Per insediamenti produttivi si intendono le attività di produzione di beni e servizi quali attività manifatturiere, attività di produzione di energia elettrica, gas e vapore, attività di gestione dei rifiuti e risanamento.

5. Per insediamenti terziari si intendono le attività di trasporto e magazzinaggio, le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, i servizi di informazione e comunicazione, le attività finanziarie e assicurative, le attività immobiliari, le attività professionali, scientifiche e tecniche le attività di noleggio, le agenzie di viaggio, i servizi di supporto alle imprese, le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, le altre attività di servizi.

6. Le aree che concorrono alla determinazione della dotazione minima prescritta, devono essere cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale nell'ambito dell'attuazione dei PA e dei PdCC. È facoltà dell'Amministrazione comunale accettare, in luogo della cessione delle aree, l'asservimento perpetuo delle aree e la regolamentazione d'uso delle eventuali opere da realizzare, che assicurino lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinate. L'atto di asservimento e il regolamento d'uso devono comunque prevedere l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi, delle attrezzature e delle aree di pertinenza, a cura e spese del soggetto obbligato e l'approntamento di idonee garanzie, anche finanziarie, ove ritenute necessarie ad avviso dell'Amministrazione comunale al fine della concreta attivazione dell'uso pubblico.

7. Qualora l'acquisizione della dotazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, l'Amministrazione comunale può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, la monetizzazione delle aree oggetto di mancata cessione od il recupero delle stesse dotazioni in aree esterne all'intervento urbanistico, identificate dall'Amministrazione comunale.

8. Le dotazioni di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale prescritte dalle presenti NGS per i PA e i PdCC, si intendono riferite alla destinazione d'uso principale individuata dal PGT; in sede di attuazione del PGT deve essere congruamente verificata, per ogni specifica destinazione prospettata, la dotazione



di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale commisurata all'effettiva articolazione funzionale prevista.

Art. 9. Mutamenti di destinazione d'uso che comportano una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale

1. Ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, il PS indica in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. In tali casi, il comune verifica la sufficienza della dotazione di aree per servizi e attrezzature di interesse generale in essere con riferimento, in particolare, a precedenti modifiche d'uso o dotazioni che abbiano già interessato l'area o l'edificio e definisce le modalità per il reperimento delle eventuali aree o dotazioni aggiuntive dovute per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione.

2. Per i mutamenti di destinazione d'uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, le disposizioni di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. I mutamenti di destinazione d'uso comportano il reperimento di eventuali aree o dotazioni aggiuntive per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, dovute per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione, qualora la nuova destinazione d'uso comporti una dotazione di servizi maggiore di quella della destinazione in atto. In tali casi, deve essere previsto il reperimento di una dotazione determinata come differenza tra la quantità che deve essere assicurata per la nuova destinazione e la quantità determinata per la destinazione precedente, computate ai sensi dell'articolo 8 delle presenti NGS.

4. Le modalità per il reperimento delle eventuali dotazioni aggiuntive sono determinate dal comune nel PdCC o, nel caso di PA in corso di esecuzione, mediante aggiornamento della relativa convenzione urbanistica.

5. Qualora l'acquisizione della dotazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, in luogo del reperimento totale o parziale delle aree o dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati dal mutamento di destinazione d'uso, il comune, può accettare la cessione di altra area o di immobile idonei nel territorio comunale o la corresponsione di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, accertato da perizia di stima redatte a spese degli interessati.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, nella superficie urbanizzata, come definita nel PTR e individuata negli elaborati di PR, all'interno delle categorie di cui all'articolo 23 ter del DRP 6 giugno 2001, n. 380 è comunque sempre ammessa la modifica di destinazione d'uso e la stessa non è assoggettata al reperimento di aree per servizi. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano alle destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, nonché alle attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio, incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle



grandi strutture di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e alle attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro alla sanità 5 settembre 1994

7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1ter dell'articolo 51 della legge regionale 11 marzo 2005, negli ambiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e ter) della LR 12/2005, il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'esercizio di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio è sempre consentito, anche in deroga alle destinazioni urbanistiche stabilite dal PGT, a titolo gratuito e non è assoggettato al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

Art. 10. Monetizzazione per la mancata cessione di aree per servizi

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la monetizzazione per la mancata cessione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale deve essere commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree.

2. I proventi delle monetizzazioni sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel PS, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica.

Art. 11. Utilizzo del patrimonio comunale

1. Il Comune, fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta dei privati interessati, in forma individuale ovvero societaria, può cedere in diritto di superficie aree del proprio patrimonio o il sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali.

2. La localizzazione di tali aree è individuata dal Comune mediante apposito bando destinato a persone fisiche o giuridiche proprietarie o non proprietarie di immobili, riunite anche in forma cooperativa, nonché ad imprese di costruzione, definendo:

- a) i requisiti dei soggetti aventi diritto;
- b) le modalità di selezione delle richieste e di concessione del diritto di superficie sulle aree;
- c) l'ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggi delle unità immobiliari interessate;
- d) la documentazione tecnico-progettuale necessaria;
- e) le garanzie economico-finanziarie da prestare.

3. Per quanto non precisato nel presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio alle disposizioni di cui all' articolo 68 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e all'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

Art. 12. Criteri relativi alla valorizzazione dell'iniziativa privata

1. Il PS incentiva la valorizzazione dell'iniziativa privata e forme di collaborazione e partenariato pubblico-privato idonee a garantire il miglioramento dell'offerta e della qualità dei servizi.

2. Costituisce titolo preferenziale per l'accettazione della regolamentazione d'uso in luogo della cessione o dell'asservimento di aree, la previsione di gestione dei servizi da parte di enti o associazioni "no profit" riconosciute o accreditate ai sensi di legge; in ogni caso per i servizi e le attrezzature private da destinare a servizi, la regolamentazione d'uso deve essere corredata da idoneo piano di gestione, con la precisazione delle modalità di determinazione di eventuali tariffe per l'uso delle strutture e delle modalità di aggiornamento delle stesse.



3. Le garanzie finanziarie da approntare da parte dei privati nelle ipotesi di realizzazione diretta delle strutture e gestione diretta dei servizi, devono essere commisurate distintamente per i costi documentati di esecuzione e di esercizio.
4. Nel caso di gestione diretta dei servizi da parte dei privati, gli stessi agiscono in forma di attribuzione di esercente un servizio pubblico; l'erogazione dei servizi deve avvenire con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. A tale fine, nel convenzionamento e nella regolamentazione d'uso, deve essere previsto l'impegno alla redazione, prima dell'effettivo inizio dello svolgimento del servizio, di una carta dei servizi conformemente alle direttive del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.
5. Non possono essere oggetto di realizzazione diretta da parte dei privati quelle strutture che l'Amministrazione comunale, nell'ambito dell'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, riserva espressamente alla realizzazione diretta da parte del Comune.



TITOLO III - DISCIPLINA URBANISTICA PER IL SISTEMA DEI SERVIZI

Art. 13. Ambito di applicazione

1. Il PS articola la disciplina urbanistica per il sistema dei servizi, definendo le condizioni di assetto per promuovere condizioni di coesione sociale, inclusione e benessere individuale e collettivo.
2. Le norme del presente titolo esplicitano, in particolare, le modalità di attuazione e i parametri di edificabilità da osservare negli interventi finalizzati alla gestione dei servizi esistenti e alla realizzazione di nuovi servizi.
3. Negli ambiti assoggettati a PA e a PdCC, l'eventuale realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche, di uso pubblico o di interesse generale non incide sulla edificabilità prevista dal documento di piano o dal piano delle regole per l'ambito stesso; in tali casi devono essere osservati gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi di cui ai successivi articoli delle presenti NGS, applicate con riferimento alla superficie di pertinenza delle predette infrastrutture e attrezzature.
4. Fermi restando i disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, sono prevalenti le previsioni di cui alle mitigazioni ambientali e alle misure compensative previste dal progetto di Autostrada Pedemontana Lombarda.

Art. 14. Servizi e infrastrutture di interesse comunale e territoriale

1. Comprende aree di proprietà comunale e di enti pubblici, servizi e attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento e da regolamento d'uso, che assicurino lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinati.
2. Negli elaborati di PS sono individuate le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, secondo la seguente declinazione:
 - a) servizi di interesse comune: culturali, sociali, assistenziali, sanitari, amministrativi
 - b) servizi abitativi
 - c) servizi per l'istruzione e la formazione
 - d) aree per impianti ed attrezzature sportive
 - e) dotazione a verde per parchi urbani
 - f) sistema del verde di connessione
 - g) aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico
 - h) aree per impianti ed attrezzature tecnologiche
3. Il PS si attua:
 - a) attraverso interventi edilizi diretti per gli interventi di iniziativa pubblica;
 - b) attraverso interventi edilizi diretti per gli interventi di iniziativa privata inerenti manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
 - c) attraverso PdCC per gli interventi di iniziativa privata di nuova costruzione.
4. Il PGT si attua, per le aree di cui alle lettere a), b) c), d), g), h), del comma 2 del presente articolo, secondo i seguenti parametri:



IF	2 mq/mq
IC	50%
IPF	30%
H edificio max	14,00 m

5. Sulle aree le aree di cui alle lettere e), f), del comma 2 del presente articolo, sono ammessi interventi finalizzati alla realizzazione di attrezzature funzionali alla fruizione del servizio, nel rispetto dei seguenti parametri:

IF	0,03 mq/mq
SCOP max	15 mq
H edificio max	4,00 m

Art. 15. Servizi religiosi

1. Comprendono i servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 1, 2 e 2 bis dell'articolo 70 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

2. Sono servizi religiosi:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

3. Il PS si attua:

- a) attraverso interventi edilizi diretti per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- b) attraverso PdCC per gli interventi di nuova costruzione, secondo i seguenti parametri:

IF	2 mq/mq
IC	50%
IPF	30%
H edificio max	14,00 m

4. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree



cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

5. Per quanto non precisato al presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio agli articoli 70, 71, 72 e 73 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.



TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16. Piani attuativi vigenti

1. Nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, sono confermate le previsioni, anche se in contrasto con il presente PGT, dei PA approvati precedentemente all'adozione del PGT.
2. Fino alla completa attuazione dei PA di cui al comma 1 e comunque entro il periodo di efficacia degli stessi, gli indici e i parametri di edificabilità, le destinazioni d'uso e le specifiche prescrizioni progettuali sono quelli previsti dagli stessi PA.
3. Sono ammesse varianti ai PA di cui al comma 1, finalizzate ad assicurare un migliore assetto urbanistico dell'ambito dell'intervento, che non incrementino l'edificabilità complessiva degli insediamenti prevista dal PA approvato e che, fatta salva la facoltà di articolare la possibilità di monetizzazione prevista dall'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale prevista dal PA approvato. Le varianti che esulano dalle fattispecie del periodo precedente, devono conformarsi al presente PGT ovvero costituiscono variante allo stesso da assumere nei modi e nei termini di cui all'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Art. 17. Titoli abilitativi all'esercizio dell'attività edilizia in corso di validità

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, sono fatti salvi gli interventi assentiti con titoli edilizi emessi precedentemente all'adozione del presente PGT, ovvero asseverati con segnalazione certificata di inizio di attività o di atti equivalenti comunque denominati, divenuti efficaci antecedentemente all'adozione del presente PGT, fino alla scadenza del termine temporale di efficacia degli stessi.
2. Analogamente, sono fatti salvi i progetti di opere pubbliche, per i quali, alla data di adozione del presente PGT, sia intervenuta l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
3. Gli interventi che si concretizzano in variazioni essenziali ai progetti assentiti -così come definite dal combinato disposto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e dall'articolo 54 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12-, devono conformarsi al presente PGT.

Art. 18. Misure di salvaguardia

1. Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 13 e dall'articolo 36 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire non ancora emesso ovvero di atti equivalenti comunque denominati non ancora efficaci, che risultino in contrasto con le previsioni del PGT.
2. Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 36 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, in relazione a interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione dei predetti strumenti.



Art. 19. Edifici in contrasto con il Piano dei Servizi

1. Le costruzioni legittimamente esistenti in contrasto con il PS possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
2. Sono, comunque, ammessi gli interventi finalizzati ad adeguare le costruzioni legittimamente esistenti alle previsioni del PS.

Art. 20. Disciplina transitoria nelle more dell'attuazione delle previsioni del piano dei servizi

1. Fermi restando i disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, nelle aree previste nel PS quali attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, nelle more della concretizzazione dei servizi previsti dal PS, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - sono vietati interventi di nuova costruzione;
 - per gli eventuali edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo;
 - è consentito l'utilizzo del terreno a scopi agricoli;
 - è ammessa, a cura del Comune e degli Enti territoriali competenti, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e spazi a verde.

Art. 21. Deroghe

1. La deroga agli atti di PGT può essere disposta esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale.
3. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative può essere, altresì, assentita deroga nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6.
4. Ai sensi della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 sono ammesse deroghe al PGT nei modi e nei termini di cui agli articoli 40 bis e 40 ter della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.